

Spettacoli dal vivo: confermata la SCIA semplificata

Con il Decreto Cultura diventa definitiva la semplificazione amministrativa per manifestazioni fino a 2mila spettatori

di [Redazione tecnica](#) - 05/01/2025

Dopo la proroga disposta con la **legge 23 febbraio 2024, n. 18** di conversione del c.d. "**Milleproroghe 2024**", relativa al regime semplificato in materia di realizzazione degli **spettacoli dal vivo**, le misure adesso diventano definitive con la pubblicazione del [Decreto-Legge del 27 dicembre 2024, n. 201](#) recante "Misure urgenti in materia di cultura".

Spettacoli dal vivo: ok alla SCIA fino a 2mila spettatori

Con l'articolo 7, comma 2, il provvedimento rende strutturali le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, introdotte con l'art. 38-bis, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

La norma dispone infatti che, a partire **dal 1° gennaio 2025**, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo comprendenti attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un **orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo**, destinate a un **massimo di 2.000 spettatori**, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito da una segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**), presentata al SUAP o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Nella SCIA è necessario segnalare:

- il numero massimo di spettatori;
- luogo in cui si svolge lo spettacolo;
- orario della manifestazione.

Infine, la Segnalazione va accompagnata dalla relazione di un **professionista tecnico** attestante la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di **prevenzione incendi**.